

ALLEGATO 3

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

Ragione Sociale	Assifour srl
Iscrizione nel registro (RU)	Sezione: A Numero di iscrizione: A000454578 Data di iscrizione: 21/11/2013
Indirizzo della sede legale	Via Solari 43/1 20144 Milano
Indirizzo della sede operativa	Via Solari 43/1 Milano // Viale Umbria 71 Milano
Recapito telefonico	024233599 – 024233572 - 0255190156
Indirizzo e-mail e pec	EMAIL: mi001@agenzia Zurich.it PEC: mi001.agenziaturich@pec.it
Indirizzo internet (ove esistente)	-----
<p><i>L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta dagli intermediari.</i></p> <p><i>I suddetti estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet www.ivass.it</i></p>	

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO

- a) L'intermediario comunica di aver:
- messo a disposizione nei propri locali i seguenti elenchi
1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari:
 - ✓ ZURICH INSURANCE PLC – Rappresentanza generale per l'Italia
 - ✓ ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A.
 - ✓ LINK UNDERWRITING AGENCY
 - ✓ GAMALIFE – COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A.
 2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018
- b) Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

- a) L'intermediario NON detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un Impresa di assicurazione
- b) **L'intermediario per cui è svolta l'attività NON è detentore di** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge

OPZIONE 1

- b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto:
- all'impresa preponente secondo le modalità ed i recapiti indicati nei DIP aggiuntivi
 - all'intermediario tramite mail all'indirizzo: mi001@pec.agenziaturich.com

il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

OPZIONE 2

- b) il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente secondo le modalità ed i recapiti indicati nei DIP aggiuntivi.
Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi
- c) Resta ferma la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nei DIP aggiuntivi.

Dichiarazioni del contraente

Il contraente dichiara:

- a) di aver ricevuto l'informativa riguardante le regole di comportamento dell'intermediario o di averne preso visione all'interno dei locali dell'intermediario o sul proprio sito internet (conforme all'Allegato 4-ter del Reg. IVASS 40/2018 e s.m.i.)
- b) di aver ricevuto l'informativa sui dati generali dell'intermediario e della sua attività (conforme all'Allegato 3 del Reg. IVASS 40/2018 e s.m.i.)
- c) di aver ricevuto l'informativa riguardante la distribuzione del prodotto di investimento assicurativo (conforme all'Allegato 4-bis del Reg. IVASS 40/2018 e s.m.i.)

Luogo e data: _____ Firma (leggibile) del contraente: _____

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Assifour srl – Iscrizione al RUI: A000454678

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

- a) L'intermediario agisce in nome e per conto e distribuisce i prodotti dell'impresa di assicurazione Zurich Investments Life S.p.A e GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A.
- b) L'intermediario ha in corso un rapporto di libera collaborazione (ai sensi dell'art. 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito con modifiche nella l. 221/2012) con // Nel caso di specie assume la veste di intermediario proponente, assume la veste di intermediario emittente
- a) Riservato agli intermediari iscritti alla sezione E del RUI: *Assifour srl – Via Solari 43/1 – Sezione A del RUI n° A000464578*

SEZIONE II: INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

Con riguardo al contratto proposto:

- a) l'intermediario fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005), ovvero una raccomandazione personalizzata (cosiddetta consulenza base)
- b) //
- c) l'intermediario fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005) in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del contraente
- d) l'intermediario distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
- e) l'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una più imprese di assicurazione
- f) quando i presidi adottati non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l'intermediario informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte del conflitto di interesse.

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

- a) Il compenso percepito da Assifour srl ha natura di:
- X commissione inclusa nel premio assicurativo
 - onorario corrisposto direttamente dal contraente
 - altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata
 - combinazione dei compensi su indicati

- b) L'ammontare dell'onorario corrisposto direttamente dal contraente è pari a € //
- c) *Non previsto per prodotti Vita*
- d) *Non previsto per intermediari iscritti alla sezione A del RUI*
- e) Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle lettere a), b), c), è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

- a) I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b) Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
 - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1

Dichiarazioni del contraente

Il contraente dichiara:

- a) di aver ricevuto l'informativa riguardante le regole di comportamento dell'intermediario o di averne preso visione all'interno dei locali dell'intermediario o sul proprio sito internet (conforme all'Allegato 4-ter del Reg. IVASS 40/2018 e s.m.i.)
- b) di aver ricevuto l'informativa sui dati generali dell'intermediario e della sua attività (conforme all'Allegato 3 del Reg. IVASS 40/2018 e s.m.i.)
- c) di aver ricevuto l'informativa riguardante la distribuzione di prodotti assicurativi diversi dai prodotti di investimento assicurativi (conforme all'Allegato 4 del Reg. IVASS 40/2018 e s.m.i.)

Luogo e data: _____ Firma (leggibile) del contraente: _____

ALLEGATO 4-TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Assifour srl Iscrizione RUI A000464578

SEZIONE I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

- a. Obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. Obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. Obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. Obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. Se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. Obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. Obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

SEZIONE II – REGOLE SUPPLEMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

- a. Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. Obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c. In caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d. In caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e. In caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f. Obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice